

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 144° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2ª - Giustizia .....	»	6
5ª - Bilancio .....	»	7
6ª - Finanze e tesoro .....	»	8
7ª - Istruzione .....	»	14
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	16
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	20
10ª - Industria .....	»	24
11ª - Lavoro .....	»	28
12ª - Igiene e sanità .....	»	31
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	34

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	<i>Pag.</i>	39
---------------------------------	-------------	----

**Organismi bicamerali**

Mafia .....	<i>Pag.</i>	44
-------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

2ª - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i>	46
5ª - Bilancio - Pareri .....	»	48
6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	57
7ª - Istruzione - Pareri .....	»	58

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	59
--------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

116<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Intervengono i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini, nonché il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto,*

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1626) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PERLINGIERI si pronuncia positivamente circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge, pur esprimendo perplessità sull'urgenza dell'articolo 11 e lamentando l'assenza di alcune disposizioni, contenute nei precedenti decreti, da ritenere sicuramente necessarie ed urgenti.

Il ministro SALVINI conferma la necessità e l'urgenza del provvedimento e precisa che le disposizioni richiamate dal relatore sono comprese in un testo normativo in via di elaborazione, che costituirà l'oggetto di un separato decreto.

La Commissione, quindi, riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

**(1623) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo**

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUERZONI illustra il contenuto del provvedimento e propone un parere favorevole:

Il ministro FRATTINI dà conto delle specifiche disposizioni del decreto, che consentono di razionalizzare alcuni dei profili organizzativi dei Commissariati di Governo.

Il senatore FONTANINI ritiene che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, capoverso 6, lettera c), sia suscettibile di recare una lesione all'autonomia dei consigli regionali.

Il ministro FRATTINI osserva che si tratta di una norma già vigente e, in risposta a un quesito del senatore VILLONE, precisa che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 5, del medesimo articolo, si riferisce a compiti ulteriori di natura istituzionale.

Ad avviso del senatore MARCHETTI il provvedimento è privo dei presupposti di necessità ed urgenza. Sono da condividere, inoltre, le perplessità espresse dal senatore Fontanini.

Il senatore VILLONE si dichiara perplesso sull'urgenza del provvedimento, che tuttavia ha già ricevuto attuazione per le consultazioni elettorali appena svolte: è opportuno, pertanto, riconoscere i presupposti costituzionali.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

**(1624) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO espone il contenuto del decreto-legge, ritenendo disomogenee le due parti di cui si compone. Gli articoli 3 e 4, infatti, recano disposizioni fiscali a carattere generale e non riferite esclusivamente agli eventi alluvionali.

Il presidente CORASANITI, in ragione delle perplessità espresse dalla relatrice, propone di proseguire l'esame nella seduta di domani, alla presenza di un rappresentante del Dicastero competente.

Conviene la Commissione, e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

**(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del decreto-legge e propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,40.*

**(1628) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645**

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore VILLONE si dichiara perplesso sull'opportunità di provvedere con decreto-legge nella materia in questione.

Il senatore PERLINGIERI sottolinea l'opportunità del provvedimento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1336) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CORASANITI avverte che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha ancora formulato il proprio assenso al trasferimento di sede per il disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario SCIVOLETTO assicura il proprio intervento al fine di un pronunciamento tempestivo.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

68<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**(1386)** *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Miho*

**(485)** **LAFORGIA ed altri.** - *Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

**(639)** **PALUMBO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

**(660)** **SALVATO ed altri.** - *Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

**(771)** **MANCONI ed altri.** - *Norme in materia di custodia cautelare*

**(1360)** **LISI.** - *Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore, senatore PALUMBO, riferisce brevemente sul positivo andamento dei lavori del gruppo di senatori incaricato di esaminare preliminarmente gli emendamenti. Poichè quel gruppo informale non ha ultimato il suo compito, propone il rinvio dell'inizio dell'esame degli emendamenti in Commissione.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**70ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BOROLI**

*La seduta inizia alle ore 16,15*

### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE** (A008 000, C05ª, 0004ª)

Il presidente BOROLI fa presente che appare opportuno iniziare sin da domani la discussione del provvedimento n. 1593, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in Commissione e che intende ritoccare per alcuni aspetti la legge di contabilità generale dello Stato (n. 468 del 1978).

Conviene la Commissione.

### **CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente BOROLI avverte che la Commissione è convocata domani giovedì 27 aprile 1995, alle ore 9, per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1593, recante norme di modifica della legge di contabilità di Stato n. 468 del 1978.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

66<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi e per il tesoro Pace.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C06<sup>a</sup>, 0004<sup>a</sup>)

Il presidente FAVILLA fa presente che da parte di alcuni senatori è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e conseguentemente viene adottata la forma di pubblicità dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00543, 3-00580, 3-00581, 3-00582 e 3-00583**

Il Sottosegretario Pace risponde alle interrogazioni n. 3-00543 del senatore Londei, n. 3-00580 dei senatori Rossi ed altri, n. 3-00581 dei senatori Bastianetto ed altri, n. 3-00582 del senatore Tapparo e n. 3-00583 dei senatori Pedrizzi ed altri, con le quali si chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di salvaguardare i cittadini italiani che, avendo contratto i mutui in ECU, hanno subito danni rilevanti.

Al riguardo - egli afferma - giova premettere che la svalutazione della lira rispetto all'ECU e la successiva uscita dallo SME nel 1992 non

è conseguenza di una decisione del Consiglio europeo, bensì di una situazione di mercato che ha reso impossibile, malgrado la ferma volontà contraria del Governo e della Banca centrale italiana, il rispetto della banda di oscillazione prevista nell'ambito del Sistema monetario europeo. Da tale situazione sono indubbiamente derivati pesanti oneri per coloro che avevano contratto mutui in ECU.

Una corretta impostazione della questione non può, peraltro, prescindere da alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, va sottolineato che, a fronte del rischio di cambio assunto, gli interessati avevano inizialmente beneficiato di tassi di interesse inferiori a quelli applicati sui mutui in lire. Appare, quindi, evidente che trattasi di oneri derivanti dal concretizzarsi di rischi valutabili fin dal momento della contrazione dei mutui, anche se non si può negare che la comune percezione di tali rischi nel periodo precedente fosse generalmente molto limitata.

In ordine, poi, a tale situazione ed alle conseguenze determinatesi non è, comunque, configurabile un obbligo giuridico dello Stato nei confronti dei beneficiari dei mutui a rivalere questi ultimi dei maggiori oneri. Né è ipotizzabile un obbligo anche solo morale da parte degli altri paesi membri dell'Unione europea di accollarsi i costi dell'eventuale copertura di perdite subite dai beneficiari di mutui in ECU, tenuto conto che le cause che hanno determinato i nuovi rapporti di cambio della lira potrebbero essere ricondotti a problemi esclusivamente italiani, ed, in particolare, alla situazione della finanza pubblica.

Va altresì sottolineato - continua il Sottosegretario - che ragioni di principio relative al normale funzionamento di una economia di mercato e ragioni di opportunità connesse con la situazione del sistema bancario rendono, altresì, improponibile qualsiasi ipotesi di porre a carico delle banche una quota degli oneri in questione.

Peraltro, considerata la rilevanza sociale del problema e proprio interpretando le difficoltà di coloro che a suo tempo contrassero i mutui in parola, il Ministro del tesoro ha assunto l'iniziativa di segnalare all'ABI l'esigenza di tener conto della delicata situazione economica di tante famiglie italiane, invitando detta Associazione ad assumere le opportune iniziative.

In particolare, nella nota del 23 marzo 1995 rivolta all'ABI il Ministro del tesoro auspicava una forte iniziativa dell'Associazione, prospettando come soluzione possibile quella di far incidere il maggior onere del mutuo, conseguente al mutato controvalore dell'ECU, sulla durata del mutuo stesso, invece che sull'importo delle singole rate. Tale situazione è prospettata in funzione dell'interesse di tutti i soggetti interessati, in particolare: a) dei mutuatari, ai quali verrebbe assicurata una rata di importo non dissimile da quella originaria congiuntamente alla possibilità di trarre vantaggio da un eventuale apprezzamento della lira; b) delle banche salvaguardate da eventuali insolvenze dei mutuatari.

La menzionata Associazione, nella riunione del 12 aprile scorso, ha esaminato i risultati delle indagini svolte da un apposito gruppo di lavoro in ordine all'evoluzione del rapporto di cambio della lira nei confronti dell'ECU e di altre valute, con particolare riguardo alle ripercussioni avutesi sull'onere gravante sulle famiglie che negoziarono mutui ipotecari denominati in ECU (e anche in altre valute) per l'acquisto dell'abitazione. È risultato che sui mutui in valuta, negoziati soprattutto

nella seconda metà degli anni ottanta e all'inizio degli anni novanta, la crisi valutaria del terzo trimestre del 1992, proseguita ancora nei primi mesi di quest'anno, ha provocato un rilevante aumento degli oneri per i mutuatari, come effetto della sottovalutazione della lira.

Ciò premesso, l'ABI, considerato che la maggiore onerosità delle rate di rimborso è collegata soprattutto alla data di inizio del rapporto creditizio e preso atto della disponibilità generalmente manifestata dalle banche interessate ad agevolare i debitori, ha deliberato che le soluzioni tecniche praticabili a favore di coloro che hanno contratto mutui in ECU sono le seguenti: 1) allungamento della durata del mutuo originario per la quota residua del debito, mantenendo la denominazione del rapporto nella valuta originaria in modo che la rata di rimborso, ricalcolata, sia il più possibile prossima (rideterminata in lire) a quella prevista all'inizio del rapporto; 2) trasformazione del debito residuo in lire, sempre con allungamento della durata, in modo da prospettare una nuova rata di ammortamento.

La scelta tra le due alternative - la prima comportando ancora un'alea di cambio - è affidata al mutuatario.

Le banche sosterranno l'onere di tesoreria conseguente all'allungamento delle scadenze e il collegato rischio di posizione in valuta di raccolta e di collocamento.

È stata altresì manifestata da parte delle banche la disponibilità ad attuare soluzioni che comportino il minimo di oneri aggiuntivi per i mutuatari in ordine alle spese necessarie per provvedere alla modificazione, nei termini prospettati, delle condizioni contrattuali. In proposito, va precisato che l'attuazione di tali misure da parte del sistema bancario, tenuto conto dell'alto numero di beneficiari (oltre 200.000) e della specificità dei singoli rapporti di mutuo in essere, richiederà tempi che potrebbero oltrepassare le prossime scadenze, pur in presenza di tempestiva richiesta da parte degli interessati.

Per quanto concerne, poi, i quesiti posti con l'interrogazione n. 3-00543 - prosegue il sottosegretario Pace - in ordine all'adozione di un provvedimento che sgravi i nuovi mutui da ogni onere fiscale, sentito in proposito il Ministero delle finanze, deve precisarsi che l'unico onere fiscale gravante sui mutui è costituito dall'imposta sostitutiva, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Attualmente, per effetto dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, l'aliquota prevista dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 è fissata nella misura dello 0,25 per cento.

Per quanto attiene alla prospettata eventualità di consentire la detrazione degli interessi passivi relativi ai mutui contratti per estinguere quelli stipulati in ECU, connessi all'acquisto dell'abitazione principale, va segnalato che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1994 è precisato che «in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore

alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto».

Ove, invece, i soggetti interessati volessero non rinegoziare l'originario mutuo bensì stipularne uno nuovo, la detraibilità degli interessi resterebbe probabilmente esclusa dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in ragione della contiguità tra acquisto dell'immobile e contrazione del mutuo prevista dalla citata disposizione.

Si potrebbe in realtà, intervenire sulla questione sollevata con specifica disposizione di legge, ma sia questa eventualità, sia l'eventuale sottrazione legislativa dei mutui in questione all'imposta sostitutiva comporterebbe un problema di copertura finanziaria.

Con riferimento, infine, alla specifica richiesta contenuta nelle interrogazioni n. 3-00581 e n. 3-00583 - prosegue il Sottosegretario - intese a proporre l'utilizzo dei fondi Gescal per compensare la maggiore onerosità dei mutui in questione, sentito il Ministero dei lavori pubblici, occorre precisare che i fondi Gescal, depositati su appositi conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale, sono alimentati con la percentuale pagata dai lavoratori, nella misura dello 0,35 per cento e dai datori di lavoro, nella misura dello 0,70 per cento. Tali fondi sono destinati alla costruzione e alla manutenzione straordinaria di alloggi secondo piani nazionali e regionali e possono essere utilizzati solo per le finalità stabilite dalla legge su disposizione del Comitato per l'edilizia residenziale (CER). In proposito, giova richiamare la sentenza n. 241 dell'aprile 1989 con la quale la Corte Costituzionale ha confermato che «le finalità del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti impongono che i proventi tutti vengano destinati per la costruzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori assoggettata al prelievo».

Il senatore LONDEI nel dichiarare la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea come dalla vicenda dei mutui sottoscritti in ECU emerga la necessità di rivedere il complesso dei rapporti tra istituti di credito e cittadini in funzione di una maggiore garanzia di questi ultimi; più in particolare appaiono evidenti le responsabilità delle banche per non aver adeguatamente segnalato i rischi collegati all'accensione di un mutuo in valuta estera.

Nel merito, le proposte ipotizzate per venire incontro alle esigenze dei cittadini che hanno sottoscritto mutui in ECU appaiono largamente insufficienti, mentre la rilevanza sociale della questione impone di predisporre un apposito intervento legislativo.

Il senatore ROSSI dichiara la propria insoddisfazione per la mancata assunzione da parte del Governo di una iniziativa autonoma a favore di quanti debbono oggi sopportare il peso economico del rischio di cambio collegato all'accensione di mutui in valuta estera, tenuto conto che tali strumenti di credito sono stati ampiamente pubblicizzati negli anni scorsi dalle banche, senza che venisse dato il giusto peso alle possibili sopravvenienze negative legate, appunto, al rischio di cambio. Allo stato attuale, le aspettative dei cittadini che hanno contratto mutui in valuta estera sono state ampiamente disattese e si profila quindi la necessità di interventi mirati (anche attraverso lo strumento della decreta-

zione d'urgenza) che vanno ben oltre le proposte illustrate dal rappresentante del Governo: in particolare, la soluzione più vicina agli interessi dei cittadini appare quella di una rinegoziazione dei mutui in lire.

Il senatore BASTIANETTO, analizzando la perdita di valore della lira rispetto alle altre valute europee e rispetto all'ECU, sottolinea le responsabilità politiche di quelle forze che hanno sostenuto il quadro monetario e finanziario all'interno del quale è emersa la convenienza, oggi ormai ampiamente superata, dell'accensione di mutui in valuta o in ECU. In merito alle proposte per ridurre gli eccessivi costi causati dal rischio di cambio, considerato che la formula del mutuo in valuta è stata utilizzata soprattutto da lavoratori dipendenti per l'acquisto della prima casa, reputa utile quella di utilizzare i fondi Gescal per l'assorbimento del 50 per cento della svalutazione subita dalla lira nei confronti dell'ECU.

Il senatore TAPPARO dichiara la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando come la riduzione dei costi dei mutui accesi in ECU o in valuta straniera rimane sostanzialmente affidata a meccanismi di mercato, mentre il Governo dovrebbe farsi carico di ricostruire quel quadro di stabilità monetaria e finanziaria che aveva spinto molti cittadini a sottoscrivere i mutui in ECU. Le soluzioni prospettate dall'ABI, inoltre, risentono troppo della necessità di salvaguardare comunque i margini di profitto degli istituti di credito, mentre invece un intervento normativo specifico a favore dei cittadini che hanno sottoscritto mutui in ECU dovrebbe non solo predisporre un meccanismo di salvaguardia di natura solidaristica, ma coinvolgere anche le banche nella condivisione degli accresciuti costi dei mutui stessi.

Il senatore TURINI rilevando che Alleanza nazionale non ha mai condiviso le ottimistiche previsioni legate all'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht, sottolineandone anzi i negativi vincoli per l'economia italiana, dichiara la netta insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, giudicando riduttive ed assolutamente insufficienti le proposte formulate. In particolare, appare invece condivisibile la prospettata ipotesi di utilizzare i fondi Gescal per coprire i costi aggiuntivi dei mutui accesi per l'acquisto della prima casa.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1510) D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA - Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione**

**(1564) COSTA - Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia**

(Esame congiunto e rinvio. Congiunzione dell'esame con i disegni di legge nn. 159, 250, 1179, 1241 e 1440)

Il relatore, senatore LONDEI, dopo aver illustrato brevemente il contenuto dei due disegni di legge in titolo, considerato che essi trattano questioni identiche o strettamente connesse ai disegni di legge, n. 159, n. 250, n. 1179, n. 1241, n. 1440, concernenti l'istituzione di zone

franche, propone, ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, che essi siano esaminati congiuntamente agli altri già esaminati in precedenza.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI  
(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)*

Il presidente FAVILLA avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 27 aprile alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 1624, di conversione del decreto-legge n. 109 del 1995 concernente, tra l'altro, proroga di termini a favore di soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, e n. 1628, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1995, concernente determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

**77ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 15,45.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti la riforma dell'istruzione secondaria superiore e il prolungamento dell'obbligo scolastico: comunicazioni del Presidente e conclusione dell'indagine**

(Seguito e conclusione dell'indagine)

(R048 000, C07ª, 0001ª)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 dicembre 1994.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato brevemente le finalità dell'indagine, propone di deliberarne la conclusione al fine di consentire la pubblicazione degli atti. Ritiene infatti interessante offrire all'attenzione degli addetti e degli studiosi, oltre ai resoconti delle sedute di audizione, anche la documentazione consegnata dai Direttori generali del Ministero e le risposte pervenute al questionario inviato a tutti coloro che avevano fatto richiesta di audizione, nonché ai principali operatori del settore.

Il senatore MERIGLIANO chiede che agli atti della indagine restino precise assicurazioni in ordine alla esigenza di adeguare le strutture scolastiche al prolungamento dell'obbligo scolastico.

Il presidente ZECCHINO fa presente che la pubblicazione degli atti di una indagine conoscitiva non è la sede propria per l'espressione di indirizzi politici. A parte il carattere proprio dell'indagine conoscitiva, il volume che ne accoglie gli atti può limitarsi solo a riprodurre la documentazione acquisita.

Il senatore BRIENZA ricorda che sul problema dell'edilizia scolastica esiste un documento ufficiale del Ministero, che potrebbe essere acquisito agli atti dell'indagine.

Concorda il PRESIDENTE, il quale prospetta altresì l'eventualità di una indagine conoscitiva *ad hoc* sui temi dell'edilizia. Al senatore PEL-LITTERI, che chiede di attendere che pervengano ulteriori risposte al questionario inviato prima di procedere alla pubblicazione degli atti, egli risponde quindi che è abbondantemente trascorso il tempo massimo entro il quale era stato richiesto di far pervenire le risposte e che ulteriori ritardi non trovano valida giustificazione.

La Commissione delibera quindi la conclusione dell'indagine e la pubblicazione dei relativi atti.

*IN SEDE REFERENTE.*

**(508) PRESTI ed altri: Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola**

**(1289) CASTELLANI ed altri: Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola**

**(1466) BISCARDI: Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta del relatore MAFFINI, il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per dar luogo alla riunione dell'Ufficio di presidenza.

*La seduta è sospesa alle ore 16 e riprende alle ore 16,25.*

**INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI**  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0035<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, alla luce delle deliberazioni testè adottate dall'Ufficio di presidenza, propone che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 27 aprile, alle ore 15,30 sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1626, di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per l'università.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**87ª Seduta***Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C08ª, 0029ª)

Il presidente BOSCO in via preliminare, nel riprendere i lavori della Commissione dopo il periodo di sospensione per le festività pasquali e per le elezioni regionali, fa presente che è pervenuta venerdì scorso una richiesta di audizione del Ministro delle poste avanzata dai senatori Rognoni e Falomi in relazione a talune notizie apparse sui quotidiani circa un presunto progetto di fusione tra la Fininvest e la Stet. A tale riguardo, fa presente che il Ministro Gambino si è dichiarato disponibile ad intervenire in Commissione il 2 maggio prossimo, anche per il seguito e la conclusione del dibattito sulle comunicazioni programmatiche da lui svolte il 22 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto**

(Esame e rinvio)

Il relatore GIBERTONI illustra il disegno di legge in titolo osservando che l'articolo 1 dispone al comma 1 un credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto, sia nazionali che comunitarie, per complessivi 218 miliardi, precisando che esso debba intendersi riferito al secondo semestre del 1994. Pertanto, poichè a seguito dell'approvazione del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito con modifica-

zioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 84, è stato concesso un credito di imposta per il primo semestre 1994, per complessivi 285 miliardi, il provvedimento ora in esame eroga il *bonus* per il secondo semestre del 1994, tenendo fede in tal modo all'impegno assunto dal Governo nell'agosto 1994 di corrispondere all'autotrasporto merci anche per tale anno un *bonus* fiscale complessivo di 570 miliardi. Con disposizione non presente nel decreto-legge n. 21, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il beneficio possa essere corrisposto nel limite di 100 veicoli per ogni impresa: a tale proposito il relatore si riserva di presentare un emendamento soppressivo.

L'articolo 2 dispone l'interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché il differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, introducendo altresì snellimenti procedurali relativamente all'annotazione del trasferimento di residenza o del rinnovo della patente nonché il rilascio della stessa dopo il superamento degli esami di idoneità. L'articolo 3, disponendo la proroga dell'efficacia della legge 5 febbraio 1992, n. 68, favorisce il rafforzamento del settore prevedendo agevolazioni fiscali per le operazioni di fusioni tra le società nonché l'erogazione di contributi per favorire l'associazionismo ed infine incentivi per la cessazione dell'attività degli imprenditori monoveicolari. Il relatore osserva in merito che a suo avviso sarebbe opportuno che il comma 1 dell'articolo in esame precisasse le disposizioni della legge n. 68 oggetto della proroga. Dà quindi conto della soppressione degli articoli 4, 5 e 6 da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 78, comma 4 del Regolamento, per mancanza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza, illustrandoli brevemente. A tale proposito osserva che anche l'articolo 7, di conseguenza, dovrà essere soppresso.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 8, il relatore fa presente che la disposizione prevede che le aziende di pubblico esercizio di trasporto adottino per il triennio 1995-1997 un programma di pensionamenti anticipati.

Apertasi la discussione generale, ha la parola il senatore GEI, il quale esprime talune perplessità sul provvedimento ritenendo che le disposizioni in esame non solo contrastano con l'esigenza di risanamento della finanza statale, ma non permettono alcuno snellimento delle procedure. Inoltre, a suo avviso, la concessione del *bonus* di 218 miliardi, che costituisce di fatto un sostegno alle imprese, viola la normativa comunitaria, falsando la concorrenza internazionale fra i vettori.

Esprime quindi perplessità sul comma 1 dell'articolo 1, auspicando l'individuazione di un meccanismo più semplice per il sostegno all'autotrasporto, eventualmente in termini di sgravi fiscali riferiti all'acquisto del gasolio. Ulteriori rilievi critici riguardano il comma 3 dell'articolo 1 (che sembra presentare alcuni profili di incostituzionalità), nonché il comma 1 dell'articolo 2 che deroga alla normativa vigente sulle consulenze a favore delle associazioni, su cui occorrerebbe riflettere più attentamente. Infine, con riguardo all'articolo 8, sarebbe preferibile ampliare la possibilità di mobilità dei dipendenti, anziché incentivare le forme di prepensionamento.

Il senatore SCIVOLETTO giudica il decreto in esame condivisibile e meritevole di una rapida approvazione, considerato che esso porta ad

attuazione impegni già assunti da questo e dai precedenti Governi con la categoria degli autotrasportatori, nella parte in cui prevede la concessione di un *bonus* fiscale per il secondo semestre del 1994 e provvede alla proroga e al rifinanziamento della legge n. 68 del 1992. Ovviamente, è auspicabile che, una volta approvato questo provvedimento, si possano finalmente creare le condizioni per una riforma organica del settore.

Per quanto concerne le perplessità espresse dagli oratori che lo hanno preceduto sul comma 3 dell'articolo 1, rileva che è necessario attendere il parere della Commissione Affari costituzionali e comunque acquisire l'opinione del Governo.

Dopo aver chiesto taluni chiarimenti in ordine alla portata del comma 1 dell'articolo 2, ritiene che l'articolo 7 debba essere comunque soppresso come conseguenza del mancato riconoscimento dei presupposti di costituzionalità degli articoli 4, 5 e 6 da parte dell'Assemblea.

Per quanto concerne l'articolo 8, tale disposizione dovrebbe invece essere più opportunamente inserita in un provvedimento organico riguardante la materia previdenziale e pertanto potrebbe essere, a suo avviso, in questa sede, soppressa.

Il senatore ALÒ, dopo aver dichiarato di condividere la posizione del senatore Scivoletto sugli articoli 7 e 8, osserva che il metodo del *bonus* fiscale continua ad essere adottato dai Governi che si susseguono nel tempo nonostante le continue dichiarazioni di buona volontà circa l'esigenza di una riforma organica della materia. Tale comportamento purtroppo accentua lo stato di degrado del settore dell'autotrasporto merci e pertanto, sugli articoli 1 e 3, la posizione del suo Gruppo non può che essere contraria in assenza di seri segnali di cambiamento.

Il senatore BACCARINI, pur ritenendo anch'egli necessaria ed urgente una riforma organica della materia, ricorda che il nostro sistema di autotrasporto è fondato su un gran numero di piccoli proprietari, mentre assolutamente marginale è il ruolo delle grandi imprese. Poichè così è, se si vuole razionalizzare il sistema è necessario prima di tutto intervenire sulle infrastrutture, in particolare accelerando la realizzazione degli interporti.

In tale attesa, il decreto-legge merita comunque di essere approvato, con la soppressione, però, del limite del comma 3 dell'articolo 1, che penalizza ingiustamente i grandi autotrasportatori.

Per quanto concerne i prepensionamenti, si tratta di una inevitabile necessità se si vuole raggiungere l'obiettivo di una razionalizzazione del comparto, ma occorre attentamente verificare i costi di questa operazione.

Conclusasi la discussione generale, interviene in sede di replica il relatore GIBERTONI, il quale ribadisce la necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, che tra l'altro, contrasta con lo spirito dell'articolo 8, che è volto a ridurre il fenomeno dei «padroncini».

Al senatore Baccarini, fa osservare che la realizzazione degli interporti è sicuramente necessaria per favorire lo sviluppo dell'autotrasporto, ma non è sufficiente a garantire ai piccoli trasportatori di poter viaggiare costantemente a pieno carico. Tale ultimo obiettivo, invece, si può raggiungere favorendo la costituzione dei consorzi.

Il sottosegretario PUOTI precisa che il decreto-legge in questione è un atto dovuto nella parte in cui provvede all'attuazione degli accordi sottoscritti dal precedente Governo con la categoria degli autotrasportatori e trova infatti la sua legittimazione finanziaria nella manovra di bilancio per il 1995. Tuttavia, il Governo attualmente in carica ha provveduto ad attenuare, con questo provvedimento, gli aspetti più deteriori del fenomeno dei «provvedimenti tampone», tentando di introdurre segnali di cambiamento nel metodo sin qui seguito. Al riguardo, fa presente che il decreto non contiene provvedimenti di sospensione dell'applicazione dell'IVA, che pure erano stati ipotizzati in sede di accordo sindacale ed inoltre, con l'articolo 3, viene disposta la proroga della legge n. 68 del 1992, la cui efficacia era scaduta il 31 dicembre scorso (anche tale iniziativa segna una inversione di tendenza rispetto al passato ed un primo tentativo di conferire maggiore razionalità alla normativa).

Ricorda poi che il Ministro Caravale ha provveduto ad istituire una Commissione ministeriale volta a approfondire le tematiche correlate all'esercizio dell'autotrasporto, nel presupposto che esso, a prescindere dallo sviluppo del cabotaggio e del trasporto ferroviario delle merci, resterà sempre indispensabile per garantire il servizio nelle località che non possono essere raggiunte via mare o per ferrovia.

In tale quadro, il comma 3 dell'articolo 1 ha lo scopo di evitare disparità nei confronti dei piccoli trasportatori, tenuto conto che l'esigenza del *bonus* fiscale è meno presente nelle aziende di grandi dimensioni.

Precisa poi che il comma 1 dell'articolo 3 consente alle associazioni l'accesso agli sportelli della motorizzazione solo per quanto concerne le pratiche di autorizzazione all'autotrasporto e dichiara di condividere l'esigenza di sopprimere l'articolo 7.

Infine, fa rilevare che il mantenimento dell'articolo 8 appare necessario, in quanto tale disposizione è volta ad eliminare gli esuberanti e quindi favorisce la razionalizzazione del sistema.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti**

(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, senatore Carpinelli, si conviene di rinviare alla seduta di domani l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo. La Commissione approva comunque la proposta del Presidente Bosco di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**72ª Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI  
DALLA COMMISSIONE  
(A007 000, C09ª, 0039ª)*

Il senatore **BORRONI** invita il Presidente ad intervenire presso la Presidenza del Senato perchè vengano discussi in Assemblea i disegni di legge n. 48 e n. 403 sulle denominazioni di origine protette, da tempo licenziati dalla Commissione. Ricorda inoltre che ad oggi non si è ancora discusso, sempre in Assemblea, il disegno di legge n. 865, peraltro già approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'AIMA.

Ritiene non accettabile un tale atteggiamento verso il lavoro svolto dalla Commissione ed auspica che anche il disegno di legge n. 1551, di conversione del decreto-legge sull'EIMA, licenziato dalla Commissione prima della recente pausa dei lavori, venga presto calendarizzato per l'Assemblea.

Il presidente **FERRARI** assicura che interverrà presso il Presidente del Senato ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari, precisando che per il disegno di legge n. 1551 si è ancora in attesa della relazione del senatore **Bucci**, incaricato di riferire all'Assemblea.

I senatori **CUSIMANO** e **ROBUSTI** chiedono che venga sollecitata anche la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 715 sull'ammasso del grano.

Il senatore **ROBUSTI** rileva infine che la richiesta in questione è un'esigenza unanimemente avvertita dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** ribadisce le proprie assicurazioni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari**

**(1007) ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari**

**(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile 1995.

Il presidente FERRARI dichiara aperta la discussione generale, prospettando l'opportunità di istituire una Sottocommissione per un esame preliminare dei tre disegni di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore BORRONI.

Premesso che la vicenda della Federconsorzi e dei Consorzi agrari provinciali ha segnato la storia dell'agricoltura italiana, si dice consapevole della necessità di non disperdere il patrimonio che il sistema federconsortile, nonostante gli errori commessi, ancora oggi rappresenta.

Osserva quindi che nei disegni di legge dei senatori Cusimano e Robusti non c'è uno sforzo adeguato a cogliere l'occasione della crisi della Federconsorzi per affrontare il problema del riordino dei servizi nel settore primario che non può modellarsi su un sistema che risale a parecchi decenni.

Il nuovo - aggiunge il senatore Borroni - va ora costruito sulla base di due elementi: il superamento del sistema federconsortile (al riguardo va tenuto presente che il mantenimento dell'albo nazionale dei dirigenti e l'adesione dei Consorzi ad un'associazione nazionale implicano il rischio che il superamento in questione sia solo apparente) e l'estensione ai Consorzi agrari della legge 31 gennaio 1992 n. 59 sulle società cooperative. A quest'ultimo riguardo egli precisa che per superare realmente il vecchio impianto dei Consorzi, senza cumulare i vecchi privilegi con la nuova normativa, occorre partire dall'abrogazione del decreto legislativo n. 1235 del 1948, puntando a rilanciare i servizi per l'agricoltura e valorizzare, nella nuova fase di liberalizzazione, il patrimonio che la struttura consortile ancora rappresenta, così come egli propone col disegno di legge n. 1489.

Sottolineata successivamente la diffusa opinione secondo cui serve un ripensamento delle strutture economiche agricole, partendo dal superamento della disorganizzazione e realizzando sinergie positive, il senatore Borroni evidenzia che col disegno di legge n. 1489 egli propone un nuovo sistema di servizi che va oltre le logiche della contrapposizione e della separatezza, favorendo l'aggregazione dei soggetti agricoli, riducendo i costi, evitando sprechi e rendendo più competitivo il sistema nazionale. Ribadisce quindi l'esigenza di abrogare la normativa speciale del 1948 e di ricondurre tutto nella disciplina della cooperazione; prospetta altresì l'opportunità di dar luogo ad un confronto coi rappresentanti non solo del Governo ma anche delle Regioni e degli organismi agricoli pubblici e privati operanti nel settore e sottolinea che le società di capitali, previste nel suo disegno di legge, sono controllate da Agenzie, a loro volta sottoposte al controllo delle Regioni.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore evidenzia gli elementi che accomunano le tre proposte (tutela dei redditi agricoli, operatività della filiera agroalimentare nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale) ed invita a pensare a qualcosa di più, ai servizi che richiedono i produttori, al mercato e all'evoluzione tecnologica, puntando anche a convenzioni con organismi pubblici e privati. Aggiunge infine che si riserva di svolgere ulteriori dettagliate considerazioni nella istituenda Sottocommissione e dicendosi d'accordo per audizioni di rappresentanti di strutture che possono offrire il contributo di esperienze diverse.

Il senatore ROBUSTI - premesso che ci si accinge a mettere in campo strutture di carattere strategico, superando un sistema, come quello federconsortile, che è «scoppiato» per un eccesso di accentrimento di funzioni, svolte privatizzando gli utili e caricando sul pubblico le perdite - auspica che si vada verso una organizzazione che parta da un percorso tracciato, ma non imposto, dal legislatore; invita a considerare i tre disegni di legge in una logica che sia di integrazione e non di scontro. Egli non crede possibile il rilancio del settore agroalimentare senza creare condizioni in cui specifici organismi possano coordinatamente operare, valorizzando al massimo l'imprenditoria agricola nei singoli comparti e favorendo l'integrazione dell'agricoltura del nord e del sud del Paese.

Si tratta - specifica il senatore Robusti - non di arrivare automaticamente ad un struttura superiore, ma di operare in modo che le tre realtà odierne (quanto rimane della Federconsorzi, i Consorzi agrari, gli organismi di distribuzione) possano integrarsi in un organismo di secondo livello. In tal modo potrà costruirsi un progetto strategico importante, col quale difendere la patrimonialità esistente.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO rivolge alla Commissione un suggerimento: evitare che l'attività dei Consorzi e delle Agenzie possa entrare in conflitto di interesse con i soci, così come avvenuto con la Federconsorzi. Si verifica infatti che, da un lato, il Consorzio cerca di massimizzare l'utile dei propri prodotti e servizi, mentre, dall'altro, i soci fornitori cercano di ridurre al minimo tali costi: occorre, egli aggiunge, che il nuovo organismo sia un «palazzo di vetro», come il professore Rossi Doria chiedeva che fosse la Federconsorzi.

Il relatore CUSIMANO prende atto delle valutazioni espresse nei vari interventi e si dice disponibile ad un confronto che consenta l'elaborazione di un testo da discutere in Assemblea. Ritiene opportuno non ampliare troppo l'elenco delle audizioni da compiere e si dice convinto della possibilità di concordare un testo.

Si apre quindi un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore ROBUSTI auspica si trovi un'integrazione fra i tre disegni di legge e ritiene opportuno che si ascoltino i rappresentanti delle tre organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative, dei Consorzi agrari operanti, della cooperazione e della distribuzione privata.

Sul problema delle audizioni seguono ripetuti brevi interventi del presidente FERRARI (rileva che i soci dei Consorzi sono gli imprenditori agricoli e non i commercianti che sono estranei al settore primario), dei senatori ROBUSTI (invita a considerare l'aspetto complessivo del reddito ricavato dall'impresa agricola e sottolinea l'utilità d'ascoltare i privati distributori e le cooperative) e NATALI (ritiene utile per un adeguato approfondimento ascoltare più voci e considera positivamente la partecipazione attiva dei soci di una cooperativa).

Il relatore CUSIMANO concorda sull'utilità di ascoltare i rappresentanti di diversi organismi, per capire cosa possa essere accettato. Occorre però evitare, egli aggiunge, di ampliare troppo dette audizioni.

Il senatore BORRONI rileva come sia l'importanza della materia a spingere i rappresentanti dei vari organismi a chiedere di essere ascoltati. D'altra parte, egli sottolinea, si tratta di una riforma che si può considerare storica, la cui portata non può essere svilita. Maggiore è l'apporto qualificato delle audizioni, meglio è per il lavoro che la Commissione deve svolgere.

Il senatore ORLANDO, facendo riferimento ai due diversi livelli di problematica, affrontati coi disegni di legge in esame, prospetta l'opportunità di operare in due diverse fasi.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO suggerisce di trattare, nelle audizioni, temi specifici.

La Commissione infine incarica il relatore Cusimano di predisporre un elenco di rappresentanti di organismi, da proporre alla Commissione stessa, per una audizione informale in sede d'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

**133ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Tancredi Bianchi, presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), accompagnato dai dottori Carlo Capoccioni, Enrico Granata, Domenico Santececca e Giuseppe Zadra.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C10ª, 0015ª)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Invita la Commissione ad esprimersi a riguardo.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte quindi che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

***Indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del professor Tancredi Bianchi, presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI)***  
(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 marzo.

Il presidente CARPI, dopo un breve indirizzo di saluto, fa preliminarmente presente che con l'audizione odierna la Commissione si pro-

pone di acquisire ulteriori elementi di approfondimento, in special modo per quanto attiene il rapporto intercorrente fra le banche e le compagnie di assicurazione sulla gestione dei fondi pensione.

Ha quindi la parola il professor BIANCHI il quale osserva innanzitutto che i fondi pensione avranno a disposizione, per definizione, un risparmio a lungo termine e gestiranno, o faranno gestire, un risparmio collettivo che, anzichè ripartire fra i contribuenti frutti annuali, erogherà rendite di natura vitalizia, sotto forma di un trattamento pensionistico integrativo. Il regime fiscale applicabile ai fondi pensione dovrebbe, peraltro, essere ispirato ai medesimi criteri di quello dei fondi comuni di investimento, ferma restando la possibilità di sottoporre ad imposizione fiscale le rendite percepite. Risulta, quindi, fondamentale individuare le condizioni per una valida gestione del risparmio collettivo a lungo termine prevedendo, ad esempio, che i fondi vengano gestiti da soggetti in grado di possedere un elevato numero di informazioni sull'assetto del mercato. È altresì necessario che venga garantita la trasparenza della gestione dei fondi, isolandola dal patrimonio del gestore, per evitare l'insorgere di conflitti di interessi tra gestori e fondo. Compito del legislatore, pertanto, sarà quello di garantire eguali opportunità per tutti gli intermediari presenti sul mercato: i gestori più adatti per lo svolgimento delle funzioni sovraindicate sembrano essere le banche e le compagnie di assicurazione, le quali dovrebbero pervenire a una proficua collaborazione al fine di raccogliere e interpretare le informazioni economiche disponibili che consentano corretti e oculati investimenti dei fondi raccolti.

Il dottor ZADRA osserva che per i fondi pensione occorre una qualificazione giuridica analoga a quella dei fondi comuni, allo stato non consentita dal decreto legislativo n. 124 del 1993: i fondi pensione, infatti, non avendo personalità giuridica, sono costretti alla disciplina di un rapporto con le compagnie assicuratrici per svolgere le attività connesse alla gestione del risparmio. A suo avviso, inoltre, non è condivisibile la previsione di una delega esclusiva alle compagnie di assicurazione per talune prestazioni - quali ad esempio le rendite a prestazione definita o a rendimento finanziario garantito - nella presunzione che ad esse siano connessi soltanto rischi di natura assicurativa: in realtà, esse prevedono spesso rischi di natura finanziaria, gestibili appunto dagli istituti bancari. È pertanto auspicabile il riconoscimento dei fondi pensione quali soggetti con specifici obblighi e un proprio patrimonio sottoposto ad apposito regime di vigilanza.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il presidente CARPI chiede quali strumenti di garanzia siano stati previsti dagli istituti bancari per eliminare, in maniera assoluta, la sussistenza di rischi per coloro che intendano usufruire di una pensione integrativa.

Il senatore LOMBARDI CERRI, considerate le possibili alternative degli investimenti da parte delle società intermediarie, sottolinea la necessità di avere la certezza assoluta che, al termine della contribuzione, sia comunque erogata una adeguata pensione integrativa.

Il professor BIANCHI fa presente che l'insolvenza delle banche e delle compagnie di assicurazione non è evitabile in via assoluta. La garanzia del contribuente dipende, in linea di massima, dalla validità dell'azione di vigilanza dei soggetti a ciò abilitati dall'ordinamento; il successo della gestione dei fondi pensione sarà determinato dall'oculato impiego delle informazioni economiche sulle prospettive di medio-lungo termine dei mercati e dalla collaborazione fra le banche e le compagnie di assicurazione.

Il presidente CARPI chiede quali ulteriori accorgimenti la Banca d'Italia e l'ISVAP dovrebbero porre in essere per assicurare pienamente la funzione di vigilanza in materia di fondi pensione.

Il professor BIANCHI osserva che solo di recente le banche, per effetto del recepimento di una direttiva comunitaria, sono state sottoposte a un regime di vigilanza prudenziale che fissa coefficienti di rischiosità connessi ai vari tipi di investimento: in ogni caso la Banca d'Italia, per quel che riguarda i fondi comuni, dispone di appositi strumenti per esercitare i controlli previsti dall'ordinamento.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede in quale modo l'utente sia tutelato nel caso in cui gli istituti bancari si trovino in una situazione di insolvenza.

Il professor BIANCHI osserva che le sofferenze bancarie, pur essendo aumentate, non hanno mai determinato danni per i risparmiatori in quanto le stesse banche tutelano i depositi.

Il dottor ZADRA ribadisce che la possibilità di ottenere ottimi risultati nella gestione di fondi pensione risiede non nella contrapposizione fra banche e compagnie di assicurazione bensì nella loro cooperazione: in particolare, il fondo pensione dovrà godere di una propria personalità giuridica e di proprie riserve matematiche; le sue attività verranno poi gestite da vari intermediari - banche, compagnie di assicurazione, SIM - scelti su base competitiva e senza preferenze, che diversificheranno e diluiranno i rischi connessi alla gestione.

Il senatore PERIN chiede quale sia lo *status* delle banche operanti nel territorio della Repubblica di San Marino per quanto attiene la possibilità che esse gestiscano fondi pensione.

Il professor BIANCHI fa presente che la legislazione italiana non si estende agli istituti bancari operanti nella Repubblica di San Marino e che, in materia di controllo, la competenza sulle banche è del paese di origine delle stesse.

Il presidente CARPI pone interrogativi circa le conseguenze a danno dei risparmiatori impegnati nei fondi pensione ove abbiano a ripetersi, come nel passato, insoddisfacenti risultati nella gestione di alcuni istituti di credito.

Il professor BIANCHI al riguardo assicura che, in ogni caso, non sono state registrate insolvenze a carico dei clienti.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

**99ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE****(260) DANIELE GALDI : Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili****(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»****(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SMURAGLIA informa che il Comitato ristretto non è ancora giunto ad una stesura definitiva di un testo unificato dei provvedimenti in titolo. Propone pertanto di rinviare l'esame, nell'auspicio che già nella seduta di domani la Commissione possa acquisire tale testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(203) BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che sul provvedimento, per il quale è già stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al prossimo 3 maggio, doveva intervenire in sede di replica un rappresentante del Governo che oggi è assente. Propone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

**(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che sul provvedimento doveva intervenire in sede di replica un rappresentante del Governo che però oggi è assente. Propone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

**(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, inserito nell'ordine del giorno nell'ipotesi, poi non verificatasi, della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, cui è legato l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

**(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

**(131) SALVATO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricordato che, in relazione ai provvedimenti in titolo, sono stati presentati due emendamenti sui quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, chiede al relatore di esprimersi sull'iter dell'esame.

Il relatore, senatore CARNOVALI, esprime l'avviso che, non appena scaduto il termine regolamentare per la pronuncia della 5ª Commissione, sia opportuno approvare gli emendamenti e licenziare il nuovo testo per l'Aula, senza attendere ulteriormente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C11ª, 0003ª)

Il presidente SMURAGLIA informa la Commissione dell'incontro, svoltosi a Bruxelles nei giorni 10 e 11 aprile 1995 sul problema dell'occupazione in Europa, tra una delegazione delle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato con la Commissione affari sociali

del Parlamento europeo e le omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali dei paesi appartenenti all'Unione europea. La delegazione italiana, con un intervento introduttivo da lui stesso effettuato, ha svolto una relazione sul tema della formazione professionale, tema sul quale un'altra relazione è stata svolta da un membro della delegazione del Parlamento tedesco. Il punto di partenza dei lavori organizzati dalla Commissione affari sociali del Parlamento europeo sono state le conclusioni del libro bianco di Delors. Da quindi sinteticamente conto degli interventi dei delegati dei paesi dell'Unione sottolineando come, relativamente al tema della disoccupazione, che riguarda la generalità di questi paesi, siano emersi approcci assai differenti per dare soluzione al problema. Dagli interventi è emerso che mentre i paesi del Nord Europa tendono a finanziare lavori socialmente utili con l'istituzione di tasse ecologiche variamente definite, paesi come la Francia e la Germania pongono in essere politiche differenziate che agiscono sia sul costo del lavoro sia sulla leva fiscale. Per quanto riguarda in particolare la Germania, che ha peraltro una legislazione assai avanzata in tema di formazione professionale, l'intervento si è concentrato anche sulla riorganizzazione e riduzione dell'orario di lavoro. Una visione assai differenziata, e del tutto peculiare, dei problemi occupazionali e delle relative ricette per risolverli è venuta dal delegato della Camera bassa inglese, il quale ha fortemente caldeggiato una totale liberalizzazione dei vincoli riguardanti il mercato del lavoro, liberalizzazione capace da sola, a suo giudizio, di risolvere il problema occupazionale. Un ulteriore tema che tutte le delegazioni nazionali hanno ritenuto di fondamentale importanza è quello della formazione continua, della quale sono stati sottolineati i possibili vantaggi. Sul costo del lavoro il punto di vista pressochè uniforme di tutte le delegazioni nazionali è che l'Europa non può competere in questo campo con i paesi in via di sviluppo che possono produrre con un costo del lavoro molto più basso ed impossibile quindi da eguagliare da parte dei paesi europei; l'indicazione è pertanto quella di rivolgere l'attenzione e gli sforzi su altre variabili competitive, sugli altri fattori produttivi e sulle produzioni tecnologicamente avanzate. Il Presidente sottolinea infine come il richiamo più forte venuto dai membri della Commissione affari sociali del Parlamento europeo, ed in particolare dal suo presidente, Stephen Hughes, sia quello dello svolgimento di un'attenta opera di vigilanza dei Parlamenti nazionali sui rispettivi Esecutivi in materia di attuazione delle politiche comunitarie, soprattutto in tema di formazione professionale e di concreta applicazione della disciplina comunitaria in materia di politiche attive del lavoro. Informa infine che, non appena disponibile, la sintesi dei lavori sarà distribuita ai senatori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale OSSICINI, nonché il sottosegretario alla sanità Condorelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,45*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Esame e rinvio)

Il relatore PIETRA LENZI osserva che il decreto-legge n. 82, in esame, riproduce, con alcune modifiche, il testo del precedente decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, vertente sulla identica materia, non convertito dal Senato nei termini costituzionali. Il relatore, nel riallacciarsi alla precedente relazione già svolta in sede di conversione del citato decreto-legge n. 19, ricorda che il testo in esame contiene una serie di disposizioni, in larga parte reiterate attraverso una serie di decreti-legge adottati a partire dal luglio 1993 e non convertiti in legge. Fa altresì presente che sarebbe opportuno, a suo avviso, affrontare in sede di Commissione l'esame della relazione presentata dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale sulle tossicodipendenze, per approfondire, in un'ottica non circoscritta ai soli problemi affrontati dal testo in esame, una tematica così complessa.

Soffermandosi sul testo del decreto, il relatore Pietra Lenzi ricorda che l'articolo 1 reistituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, attraverso l'unificazione degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, Fondo che ha il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al titolo del decreto, per i progetti di prevenzione e recupero elaborati da amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie locali, da soggetti privati e regioni.

Dopo aver ricordato che al comma 2 del medesimo articolo 1, anche il Ministero del lavoro è stato incluso tra le amministrazioni dello Stato autorizzate a presentare i progetti, rileva che il comma 3 prevede anche possibilità di intervento sulla alcooldipendenza correlata, mentre al comma 4 si sono previsti interventi anche nella fase della prevenzione, oltrechè di recupero e di reinserimento; sempre con riferimento al comma 4 fa rilevare che per le cooperative sociali, ai fini dell'accesso ai contributi del Fondo, non è richiesta l'iscrizione agli albi o ai registri regionali, essendo sufficiente il solo requisito della iscrizione agli appositi albi regionali relativi oppure al registro prefettizio.

Ricordato che l'articolo 2 contiene disposizioni di natura tecnico-contabile per la razionalizzazione e l'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti, si sofferma sull'articolo 3, vertente sulla procedura di esame dei progetti presentati, affidata ad una Commissione di esperti, già prevista dal citato testo unico, integrata dai rappresentanti di altri Ministeri, per alcuni tipi di progetti.

Quanto all'articolo 4, ricorda che, a decorrere dall'anno 1996, viene prevista la regionalizzazione di una quota pari al 25 per cento del Fondo nazionale, per finanziare enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, mentre, con riferimento all'articolo 5, sottolinea che la competenza del nucleo operativo, ivi previsto, viene limitata alla verifica dei soli progetti finanziati sul Fondo nazionale, e comunque solo fino al 31 dicembre 1995. Sottolineato poi il rafforzamento, operato all'articolo 6, dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze e la istituzione dello «sportello per il cittadino», il relatore Pietra Lenzi si sofferma sull'articolo 7, che consente di dare in uso immobili dello Stato ad enti locali, Unità sanitarie locali, e agli enti iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 116 del citato testo unico.

Quanto all'articolo 8, con riferimento al quale, in sede di esame del precedente decreto non convertito, sono state presentate numerosissime proposte emendative, sintomo forse di una maggiore attenzione ai problemi degli organici pubblici che non al tema della tossicodipendenza in quanto tale, fa presente che la formulazione del decreto reiterato, accogliendo anche alcune istanze emendative presentate nel corso della discussione sulla precedente versione del decreto, prevede che i posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti ai commi 1 e 2 possano essere attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

Dopo aver sottolineato come la tematica della tossicodipendenza richieda una riflessione particolarmente approfondita e avere ricordato come il ministro Ossicini abbia espresso l'intendimento di affrontare tali problemi in un'ottica di più lungo respiro, sottolinea l'opportunità di procedere alla conversione del decreto in esame, anche per fornire un quadro di chiarezza e certezza giuridica ai soggetti, anche privati, che operano in tale campo.

Si apre la discussione generale.

Il presidente ALBERTI CASELLATI formula alcune perplessità in ordine ai criteri di composizione del nucleo operativo previsto dall'articolo 5, che risulta composto da esperti di varie amministrazioni dello Stato, come, ad esempio, il Ministero del lavoro o delle finanze, anche se non si comprende chiaramente le ragioni per l'adozione di un tale criterio.

Il relatore PIETRA LENZI, intervenendo per un breve chiarimento, fa presente che gli esperti, che compongono il nucleo, sono i rappresentanti dei ministeri interessati; quanto alla presenza dell'esperto del Ministero del lavoro, è da ricollegare alla presentazione di progetti per il recupero dei tossicodipendenti con ricorso alle cooperative sociali.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel dichiarare di convenire con l'affermazione sulla opportunità di convertire un decreto così numerose volte reiterato, richiama l'attenzione sulla esigenza di affrontare comunque alcune questioni di rilievo, in ordine alle quali esisteva anche un impegno del rappresentante del Governo.

In particolare, si sofferma sui criteri di distribuzione del Fondo nazionale, osservando che risulta prevalente l'assegnazione di fondi a progetti presentati da amministrazioni centrali dello Stato, mentre appare assai ridotta la quota dei fondi che possono essere destinati alle regioni. Osserva inoltre che i finanziamenti andrebbero poi correlati anche a progetti in materia di riduzione del danno, tenuto anche conto delle conclusioni raggiunte alla Conferenza di Palermo e degli impegni assunti in quella sede dal Governo.

Il senatore DIONISI, nel concordare sulla esigenza che il decreto in esame sia convertito, osserva che, a suo avviso, il testo non affronta in un'ottica complessiva una tematica così rilevante, ma si limita ad offrire, ancora una volta, delle risposte parziali. Esiste quindi il rischio concreto che, in questo settore della lotta alla tossicodipendenza, come già avvenuto in altri campi, si possa determinare una sorta di «burocra-tizzazione» della risposta istituzionale ad un fenomeno che appare in continuo cambiamento, quasi la creazione di una organizzazione auto-referente. Ritiene che sia invece necessario un continuo ripensamento del ruolo del medico, che non può arrestarsi di fronte a certe soglie, essendo nell'interesse dello stesso tossicodipendente una maggiore «medicalizzazione» della risposta a questo problema; come pure, senza ledere i principi morali generali, ritiene opportuno che siano avviate nuove sperimentazioni in senso antiproibizionista, come avvenuto in altri paesi, quale l'Olanda.

Il ministro Ossicini fa presente che molte delle questioni emerse nel dibattito sono approfondite nella Relazione, presentata alle Camere, sulla tossicodipendenza.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame. Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

**119ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
RONCHI*La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE****(1113) RONCHI ed altri: Disciplina della professione di dottore naturalista**  
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore RONCHI illustra il disegno di legge in titolo, volto a disciplinare l'attività professionale dei dottori naturalisti istituendo un apposito albo e prevedendo un esame di Stato per il relativo accesso: ulteriore requisito, introdotto dall'articolo 1, è quello dello svolgimento, dopo il conseguimento del diploma di laurea, di uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo. In via transitoria, l'articolo 3 consente l'accesso all'albo di coloro che abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno due anni; è altresì concesso ad una serie di laureati, iscritti in altri albi professionali, di transitare nell'istituendo albo dei dottori naturalisti, purchè abbiano svolto per almeno quattro anni attività attinenti con le scienze naturali.

Dopo aver illustrato le norme concernenti la formazione dell'albo provvisorio, il commissario straordinario e la copertura finanziaria, il Presidente conclude auspicando la celere approvazione del disegno di legge, mediante il quale si intende valorizzare il profilo professionale della salvaguardia ambientale, incentivando la ricaduta occupazionale della tutela della natura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PINTO, nell'esprimere piena adesione alle finalità del disegno di legge, avverte l'esigenza di una maggiore qualificazione professionale degli operatori del settore; formula peraltro talune osservazioni, in primo luogo sulla proliferazione degli albi professionali che si è verificata nella produzione legislativa degli ultimi anni. Inoltre, la nozione di attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, appare piuttosto indeterminata, mentre il riferimento alle conoscenze interdisciplinari potrebbe apparire eccessivamente restrittivo; analogamente, lo studio naturalistico a carattere in-

terdisciplinare applicativo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, necessita di migliore precisazione, allo scopo di evitare la produzione di mere raccolte di carattere compilativo.

L'indeterminatezza dell'articolo 1 si ripercuote sulle norme transitorie dell'articolo 3, nel quale mancano i criteri necessari per valutare la pratica professionale biennale ivi richiesta; quanto alla sanzione della cancellazione dall'albo di provenienza, di cui al comma 2, essa non sventa il pericolo di un'affluenza indiscriminata da altri ordini professionali di personale non qualificato. Infine, andrebbero specificate le attività professionali proprie del dottore naturalista, in quanto è nell'esclusività di alcune funzioni che si riscontra quella potenzialità occupazionale alla cui valorizzazione tende il disegno di legge in esame: in caso contrario, la libera professione rimarrebbe scarsamente incentivata, mentre la qualifica continuerebbe ad essere richiesta solo per determinati settori del pubblico impiego.

Il senatore GIOVANELLI concorda con la finalità del disegno di legge, volto a dare all'ecologismo una dimensione professionale: si tratta di sviluppare la funzione economico-sociale della salvaguardia ambientale, offrendo garanzie anche legali agli operatori del settore. Concorde con le osservazioni formulate in merito alla difficoltà di definire l'ambito di applicazione della materia ecologica, come dimostra la presenza di molteplici corsi di studio a livello universitario in ambiti assai vicini alle scienze naturali (scienze biologiche, agrarie, forestali, chimiche, di ingegneria del territorio): è per questi motivi che la norma transitoria assume un valore fondamentale, tanto che si potrebbe anche pensare ad una regolamentazione più stringente dei titoli per accedere all'albo, in sede di prima applicazione. Al contrario, il prerequisito dello studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo, previsto dall'articolo 1 per l'esame di Stato, andrebbe meglio precisato con un riferimento allo svolgimento di un vero e proprio tirocinio per l'assunzione della pratica professionale necessaria.

Nell'auspicare la celere approvazione del disegno di legge, l'oratore conclude giudicando necessario chiarire il rapporto tra la professione di dottore naturalista e le altre professioni che implicano iscrizione ad albi: per le parti di competenza, il problema dell'esclusività o meno della funzione svolta va affrontato allo scopo di garantire quegli sbocchi occupazionali, anche in termini di libera professione, cui tende il provvedimento.

La senatrice BRUNO GANERI esprime sostanziale adesione al disegno di legge, al quale preannuncia l'intento di aggiungere la propria sottoscrizione: richiede però una più precisa definizione dello studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo, di cui al comma 1 dell'articolo 2, auspicando che con esso si intenda sancire lo svolgimento di un tirocinio, riportando l'attività successiva al conseguimento della laurea in scienze naturali ad una pratica concreta sul territorio. Esprime dubbi, poi, circa l'inserimento, nella norma transitoria dell'articolo 3 comma 2, dei farmacisti, la cui specifica professionalità in materia naturalistica le è oscura; si potrebbe invece cogliere l'occasione della norma citata per valutare la possibilità di creare un albo interdisciplinare di tutte le professionalità che incidono sull'ambiente.

Il senatore SPECCHIA giudica apprezzabile l'intento del disegno di legge in titolo, al quale ha apposto la propria firma, essendo necessario far corrispondere all'accresciuta sensibilità in materia ambientale una maggiore professionalità nel campo delle scienze naturali: quest'ultimo costituisce un settore particolare – seppure importantissimo – della salvaguardia ambientale, nel quale si esplica la peculiare competenza dei dottori naturalisti. È ad essi che si rivolge la proposta di istituire un albo professionale, allo scopo di garantire l'esclusività delle loro funzioni: la norma transitoria può essere migliorata, così come può essere maggiormente chiarita la questione della pratica professionale e della specializzazione successiva alla laurea; deve essere chiaro, però, che un'ulteriore dilatazione della relativa attività professionale – allo scopo di comprendervi professionalità, come quella dei geologi o degli ingegneri, che si occupano di altri profili aventi ricaduta ambientale – frustrerebbe la peculiarità delle competenze (concernenti la conservazione e valorizzazione della natura, sotto forma di flora e fauna) cui il provvedimento intende riferirsi.

Il senatore MATTEJA, nel giudicare favorevolmente il disegno di legge in titolo, esprime il timore che sancire competenze esclusive dei dottori naturalisti possa appesantire procedure amministrative esistenti, creando sovrapposizioni con le funzioni attualmente svolte da altri ordini professionali: tale pericolo gli è suggerito dalla presenza, nella relazione al disegno di legge, di una puntuale elencazione delle funzioni che dovrebbero rientrare nella competenza dell'istituendo albo, tra le quali si rinviene anche l'elaborazione computerizzata e la gestione di dati naturalistici, nonché la realizzazione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale.

Il senatore FANTE lamenta che, in presenza di una formazione professionale assai carente in molti settori post-universitari, non si preveda più spesso l'acquisizione di esperienza pratica nel settore prescelto: anche per i dottori naturalisti, prima dello svolgimento dell'esame di Stato, dovrebbe prevedersi perciò la possibilità di svolgere un tirocinio semestrale presso il Ministero dell'ambiente ovvero le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Giudica opportuno, infine, accentuare la multidisciplinarietà delle competenze alla base dell'iscrizione nell'albo professionale, anche mediante un mutamento della sua definizione in «albo professionale dei dottori ambientalisti».

Il senatore MANIS concorda con i precedenti interventi che hanno giudicato limitativo il possesso della sola laurea in scienze naturali, il quale potrebbe essere semmai previsto quale requisito ulteriore per l'accesso a determinati impieghi negli enti pubblici: per l'accesso all'albo, invece, occorrerebbe far riferimento anche ai molteplici altri corsi di studio aventi incidenza ambientalistica, come le scienze biologiche, quelle agrarie, forestali e taluni profili di ingegneria del territorio. In ogni caso, la stessa scelta di ripercorrere la strada della definizione legislativa di un ordine professionale apposito non va esente da critiche, rispondendo la creazione di un albo ad istanze vagamente corporative che limitano di fatto l'accesso alla pratica professionale ambientale in una serie di ipotesi non secondarie, in cui vi è stato comunque il conseguimento di una specializzazione in materia.

Il senatore TERZI concorda nel giudicare superato il metodo della creazione di nuovi albi professionali, la cui settorialità è spesso all'origine di un notevole contenzioso applicativo; peraltro nell'ambito delle scienze ambientali incidono non solo le specializzazioni naturalistiche, ma anche cognizioni di progettazioni che sono proprie di professioni diverse da quella oggetto del diploma di laurea in scienze naturali. Ricorda in proposito i profili di pianificazione e protezione del suolo, propri del corso di laurea in ingegneria, dai quali non si può prescindere se si intende operare quello studio, collaudo e verifica delle opere di bonifica da rumore, mediante barriere «verdi» o miste, di cui si fa menzione nella relazione al disegno di legge come possibili funzioni dei dottori naturalisti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente RONCHI replica accedendo in linea di principio all'obiezione contraria alla proliferazione indiscriminata degli albi professionali: la questione, che può semmai essere affrontata impegnando il Governo ad un loro complessivo riordino, non può però essere addotta come argomento per discriminazioni a svantaggio di un'unica categoria, quale quella dei dottori naturalisti, che per la parte di competenza - la conservazione della natura, con particolare riferimento alla flora e alla fauna - attualmente non sono abilitati ad asseverare progetti, spesso di grande rilevanza sociale ed ambientale, di loro esclusiva responsabilità.

Una migliore definizione delle attività professionali del dottore naturalista può essere introdotta in sede emendativa, con una riformulazione che integri i commi 1 e 4 dell'articolo 1, ma va precisato che il relativo mansionario è in forte evoluzione e le competenze in esso implicate spesso concorrono con quelle di altre figure professionali: l'elencazione contenuta nella relazione ha un valore puramente indicativo, non intendendosi recepire nel testo di legge quanto è rimesso al concreto atteggiarsi della professionalità in rapporto alle conoscenze scientifiche progressivamente acquisite. Qualche fraintendimento può aver creato anche la nozione di interdisciplinarietà spesso menzionata nell'articolato: non si richiede certo una conoscenza onnicomprensiva dei profili ambientali, bensì si fa riferimento alla connessione tra fattori fisici, ecologici ed umani che sono impliciti nella nozione di biotopo.

Dopo aver ricordato che i farmacisti hanno cognizioni di erboristeria naturale che possono oggettivamente avvicinarli alla materia delle scienze naturali, così come analoghe competenze possono avere alcuni profili di chimici, dichiara di non avere comunque obiezioni ad una riconsiderazione di tale questione in sede emendativa, ritenendo però utile il mantenimento di caratteri di globalità alla norma transitoria. Essa infatti ripete una prassi, diffusamente seguita nella costituzione di nuovi albi professionali, che non assoggetta al requisito dell'esame di Stato coloro che già svolgono attività professionale da un periodo superiore ai due anni. Quanto alla definizione di dottori naturalisti, essa recepisce talune istanze di congruità con i corsi di laurea di riferimento, i quali consistono essenzialmente nel diploma in scienze naturali ed in quello affine di scienze ambientali: non ha comunque obiezioni ad ascoltare l'opinione del Ministero per l'università e la ricerca scientifica in merito alla possibilità di mutare, nel senso suggerito nel dibattito, il nome dell'albo professionale da istituire, nonchè sulla possibilità che ul-

teriori corsi di laurea possano risultare congrui a tale sbocco occupazionale.

Propone infine che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 10 maggio 1995.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 11.*

*SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C34ª, 0011ª)*

Il presidente MARTELLI, con riferimento all'inchiesta in corso relativa ai Policlinici Universitari, ricorda di avere inviato al senatore Di Orio, il 12 aprile scorso, copia di due lettere preliminarmente alla loro trasmissione ai rispettivi destinatari, onde acquisire il parere dello stesso senatore Di Orio circa l'opportunità o meno di un loro invio. Una lettera avrebbe dovuto avere come destinatario il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, l'altra il procuratore regionale presso la Corte dei Conti, entrambe redatte su suggerimento del consulente della Commissione dottor Altieri e con il parere favorevole del vice presidente senatore Binaghi. A distanza di due settimane, non è pervenuta da parte del senatore Di Orio alcuna risposta, mentre gli risulta in maniera inoppugnabile che tali lettere sono state da lui trasmesse al rettore dell'Università degli studi di Roma, professor Tecce. Trattandosi di atti riservati e non ancora ufficiali sui quali si attendeva il parere del senatore Di Orio per il loro inoltro, non può non stigmatizzare tale comportamento proprio da parte di chi, in una recente missiva inviata al Presidente del Senato, lo ha accusato di muoversi a protezione di interessi ben specifici. La vicenda dimostra ampiamente, al di là di qualsiasi dubbio, chi sia a muoversi per finalità personali, che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi istituzionali della Commissione.

Il senatore DI ORIO, premesso che la questione non riguarda inimicizie di carattere personale, ma piuttosto linee politiche in assoluto contrasto, dichiara che l'inoltro di tali lettere al Rettore, professor Tecce, è stato motivato esclusivamente dal fatto che in tali missive si faceva riferimento a vicende che lo riguardavano e che si è pertanto sentito in dovere di porle a sua conoscenza. Dà notizia invece di una lettera firmata dal professor Cortesini e sottoscritta dal professor Alfani, relativa ad un incontro da questi avuto con il presidente Martelli presso il Senato della

Repubblica, nella quale si afferma che egli avrebbe confermato che la riassunzione del dottor Longhi come direttore generale del Policlinico avrebbe di fatto svuotato di contenuto l'azione della Commissione da lui presieduta, mentre in caso contrario, avrebbe potuto concludersi con l'invio degli atti all'autorità giudiziaria.

Il presidente MARTELLI, dopo aver assolutamente negato che il colloquio si sia svolto nei termini sopra riferiti ed essersi riservato di replicare ai contenuti della lettera nelle sedi più opportune, si limita a ricordare le intollerabili pressioni cui è stato sottoposto da quattro mesi a questa parte, affinché l'inchiesta sul Policlinico Umberto I fosse arrestata. In particolare, le due persone citate dal senatore Di Orio lo hanno aggredito e minacciato nei Palazzi del Senato, proprio perchè da parte sua ha sempre respinto ogni tipo di pressione da qualsiasi parte provenisse.

Il senatore BINAGHI chiede chiarimenti al senatore Di Orio in merito a un riferimento al ruolo da lui svolto in seno al gruppo di lavoro sui Policlinici universitari che giudica non corretto, contenuto nella lettera che il senatore Di Orio ha inviato al Presidente del Senato il 12 aprile scorso. Il senatore DI ORIO esplicita i termini di tale riferimento.

Il presidente MARTELLI, con riferimento all'indagine avviata sulla Commissione Unica del Farmaco, dà notizia del parere espresso dal dottor Faberi, consulente della Commissione, circa l'opportunità di utilizzare una o più unità della Guardia di Finanza per analizzare gli effetti sui bilanci delle aziende interessate dall'attività della Commissione Unica del Farmaco, nonché la necessità - da lui sottolineata - di acquisire ulteriore documentazione. Ricorda che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi questa mattina, ha espresso parere favorevole sull'utilizzo della Guardia di Finanza, in forma di collaborazione stabile della Commissione.

Il senatore DI ORIO, ribadite le proprie forti perplessità in merito alla conduzione dell'inchiesta sulla Commissione Unica del Farmaco, si dichiara d'accordo tuttavia sull'utilizzo della Guardia di Finanza, purché analogo impiego venga effettuato quando sarà costituito un gruppo di lavoro che indaghi sulla gestione delle cliniche private nel nostro paese, che egli stesso proporrà al più presto.

Dopo un breve intervento del presidente Martelli che si dichiara pienamente d'accordo sulla proposta di indagare il sistema della sanità privata del nostro paese, la Commissione conviene sull'opportunità di utilizzare elementi della Guardia di Finanza con riferimento all'indagine già avviata sul funzionamento della Commissione Unica del Farmaco.

*DELIBERAZIONE IN ORDINE ALLE VICENDE DEL POLICLINICO UMBERTO I  
(A010 000, C34\*, 0001\*)*

Il presidente MARTELLI ricorda che è stato inviato ai componenti la Commissione copia del parere rilasciato dal dottor Altieri, consulente

giuridico della Commissione, in merito alle vicende del Policlinico Umberto I, nel quale si sottolinea la lacunosità delle risposte rese da alcuni funzionari ascoltati dal gruppo di lavoro a ciò incaricato, relativamente in particolare, al sistema delle concessioni e dal quale si evince l'opportunità che la Commissione utilizzi, nel prosieguo dei propri lavori, i poteri ad essa conferiti dall'articolo 82 della Costituzione. Ricorda inoltre il contenuto delle lettere, già inviate per conoscenza al senatore Di Orio, intese tra l'altro ad acquisire elementi relativi alle iniziative che la Procura della Corte dei Conti ha assunto in merito alla gestione del Policlinico, sulle quali chiede il parere della Commissione, prima del loro inoltro.

Il senatore DI ORIO, dopo aver rilevato di aver predisposto una sua memoria - che farà avere al più presto alla Commissione - in merito alle diverse questioni sottolineate nel parere reso dal dottor Altieri, sottolinea in primo luogo come non risponda al vero l'affermazione che l'Ateneo non abbia effettuato verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, esistendo precise delibere dell'Università al riguardo. Le perizie di variante gli risulta che abbiano altresì ottenuto l'approvazione degli organismi competenti, nè può affermarsi - come invece fa il parere reso dal dottor Altieri - che non ci sia stato sufficiente controllo da parte della Concessionaria, tanto più che, nonostante non esistesse alcun obbligo in proposito, esisteva una commissione di collaudo in corso d'opera per le opere di entità più rilevante. Rinviando alla propria memoria per più puntuali osservazioni, ricorda che la motivazione del ricorso all'istituto delle concessioni va ricercato esclusivamente nella inadeguatezza tecnica del Policlinico di Roma, comune a molti altri organismi analoghi. Dopo essersi soffermato infine sui contenuti della relazione Strom, precisa che le sospensioni dei lavori non erano prive di adeguate motivazioni e che in proposito il Consiglio di amministrazione ha formulato precise indicazioni. Conclusivamente, per quanto riguarda la questione della determinazione delle indennità e l'affidamento di funzioni superiori, rileva trattarsi di un'annosa questione e di una sorta di privilegio degli universitari che non ne hanno sempre fatto un uso trasparente. Ritiene tuttavia che, pur accrescendo l'entità della spesa, il pagamento delle relative indennità non possa essere considerato *contra legem*. Anche per la questione dei primariati, non ritiene siano state commesse irregolarità.

Il presidente MARTELLI invita il senatore Di Orio a far pervenire al più presto alla Commissione le sue osservazioni in forma scritta, in modo che possano formare oggetto di una puntuale discussione ed essere portate a conoscenza del dottor Altieri, consulente giuridico della Commissione ed estensore del parere.

Il senatore PAROLA ritiene che la relazione del dottor Altieri non contenga elementi interessanti in merito alla questione degli appalti. Purtroppo si tratta di questioni note a tutti, cui la legge Merloni aveva cercato di ovviare. Vera questione è assicurare una responsabile gestione della Commissione d'inchiesta che permetta all'imputato di godere di tutte le garanzie legali. I rilievi contenuti nel parere del dottor Altieri potrebbero essere mossi a qualsiasi amministrazione locale, in

tutto il paese. Nè si vede la necessità di sostituirsi alla Procura della Corte dei Conti che già sta indagando in materia. A suo avviso pertanto, occorre evitare soprattutto una visione persecutoria delle questioni ed inviare, se del caso, l'insieme della documentazione acquisita all'autorità competente.

Il presidente MARTELLI ritiene al contrario doveroso proseguire l'indagine già avviata dalla Commissione senza chiudere colpevolmente gli occhi di fronte alle evidenti malefatte nella gestione del Policlinico ed alle continue pressioni cui egli è sottoposto affinché arresti l'inchiesta.

La senatrice MODOLO, nel dichiararsi delusa dei contenuti del parere reso dal dottor Altieri, dal quale si evincono unicamente banali incongruenze amministrative, si dichiara infine d'accordo sull'eventuale invio di quanto fin qui acquisito dalla Commissione - che non ritiene peraltro molto rilevante - alle autorità giudiziarie competenti.

Il senatore BINAGHI ribadisce quanto già espresso nell'appunto da lui inviato a tutti i componenti la Commissione, circa la mancanza di competenze tecniche adeguate per indagare a fondo il sistema delle concessioni. Ritiene pertanto che sarebbe più utile rivolgere l'attenzione alle altre due questioni da lui segnalate, vale a dire il pagamento delle indennità che ha creato un danno erariale non certo esiguo e la vicenda dei primariati, con la creazione di funzioni assistenziali superiori al 30 per cento da parte del Policlinico.

Il senatore COSTA ritiene che un esame particolareggiato della singole questioni distolga la Commissione dal perseguimento degli obiettivi istituzionali che le devono essere più propri. Se si ha ragione di ritenere che si sia verificato un danno erariale, si inviino pure le carte alla magistratura competente, ma dal momento che gli risulta che già la Corte dei Conti si sta attivamente occupando di tale questione, sarebbe opportuno evitare attività defatiganti ed inutili.

Il presidente MARTELLI, se da un lato ritiene utile trasmettere la documentazione acquisita all'autorità competente, non reputa peraltro opportuno che la Commissione abdichi totalmente ai propri poteri d'indagine, tenuto conto delle numerose questioni che sono emerse in merito alla gestione del Policlinico Umberto I e che meritano sicuramente degli approfondimenti.

Il senatore CAMPUS ritiene che la discussione rischi di mancare l'obiettivo che la Commissione deve sempre avere presente nello svolgimento della propria attività e che deve a suo avviso configurarsi in una ferma azione di stimolo e denuncia, ma che non può tradursi in una sostituzione dei poteri di indagine spettanti all'autorità giudiziaria.

Dopo brevi interventi del presidente MARTELLI (che si dichiara d'accordo con il precedente oratore e ritiene utile acquisire le osservazioni del senatore Di Orio, prima di prendere una decisione definitiva, annunciando altresì la propria partecipazione al gruppo di lavoro sui

Policlinici universitari), e del senatore BINAGHI (che ritiene utile che il gruppo di lavoro predisponga una relazione sulle vicende del Policlinico Umberto I), interviene il senatore PAROLA che si dichiara d'accordo, e preve alcune modifiche, intese a conferire un senso più generale all'iniziativa, sull'invio delle lettere alle Procure della Repubblica e della Corte dei Conti. Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL REGOLAMENTO DEI  
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (rel.: on. PARENTI).*

**Sull'ordine dei lavori.**  
(A007 000, B53\*, 0009\*)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che il senatore Casillo entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Cusimano, dimissionario. Comunica inoltre che il 4 maggio, alle ore 9, la Commissione incontrerà una delegazione parlamentare del Land Baden-Württemberg presso la Sala della Lupa a Palazzo Montecitorio. Fa inoltre presente che si è reso necessario anticipare al primo pomeriggio la convocazione della seduta odierna a causa dei lavori del Senato.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti federativo) ritiene che si debba fare ogni sforzo per coordinare le convocazioni della Commissione con quella degli altri organi parlamentari ed auspica che in questa prospettiva si possa utilizzare il venerdì mattina per lo svolgimento dei lavori della Commissione stessa. Propone poi che, a causa degli impegni parlamentari non rinviabili di molti commissari, la seduta odierna sia rinviata alla prossima settimana.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che a suo tempo aveva proposto di convocare la Commissione anche il lunedì. Ciò non è stato favorevolmente accolto: le sedute già convocate nelle giornate di venerdì non risultano inoltre registrare, solitamente, una affluenza particolarmente significativa.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) osserva che convocare la Commissione il venerdì può originare situazioni di difficoltà.

Il Presidente Tiziana PARENTI ritiene quindi che, per evitare la contemporaneità di convocazioni diverse, la Commissione possa essere convocata in seduta notturna qualora non fosse possibile svolgere i lavori nel pomeriggio. Rinvia infine la seduta odierna a martedì 2 maggio 1995.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

31<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, indi del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

(1489) **BORRONI ed altri:** *Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari:* parere favorevole;

(978) **COVIELLO ed altri:** *Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

(932) **TAPPARO ed altri:** *Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori:* rinvio dell'emissione del parere;

(1143) **BALDELLI ed altri:** *Disciplina della subfornitura industriale:* rinvio dell'emissione del parere;

(1138) **BAGNOLI ed altri:** *Decentramento delle politiche d'intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:* parere favorevole;

(927) **BOSCO ed altri:** *Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati dai sinistri di qualunque natura:* parere contrario;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

(1501) **ROVEDA:** *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani:* rimessione alla Commissione plenaria;

**(1528) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole;**

**(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale: parere favorevole.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1995

**50<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di tossicodipendenze, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha avuto modo di pronunciarsi, esprimendo su alcune norme parere contrario o favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e segnalando le deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato contenute nell'articolo 2, che prevede la conservazione in bilancio di somme stanziare non impegnate, nonché aperture di credito a favore di funzionari delegati. Successivamente, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, la Sottocommissione ha riesaminato il testo del decreto-legge, revocando il precedente parere per la parte relativa a tutte le contrarietà e condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel presupposto che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 siano da interpretare come tali da far riferimento a concorsi ed inquadramenti già avvenuti, senza nulla innovare rispetto all'ordinamento in essere. Poiché il testo del nuovo decreto-legge riproduce quasi integralmente quello precedente, appare opportuno ribadire quest'ultima pronuncia, avvalorata dal fatto che la nuova versione dell'articolo 8 contiene un comma aggiuntivo 5, nel quale si fanno espressamente salve le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995. Va inoltre ribadita l'osservazione precedentemente formulata relativamente all'articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 siano da interpretare come tali da far riferimento a concorsi ed inquadramenti già avvenuti, senza nulla innovare rispetto all'ordinamento in essere.

Fa presente inoltre che l'articolo 2 contiene deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato in materia di conservazione in bilancio di somme stanziare non impegnate, nonchè di aperture di credito a favore di funzionari delegati.

**(1540) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali**

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di prezzi di specialità medicinali, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 1º febbraio. Il nulla osta era peraltro accompagnato da un'osservazione relativa all'articolo 3, che anche per il 1995 estende l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti e non occupati. In proposito la Sottocommissione ha rilevato che gli oneri in questione sono già considerati negli stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale per l'anno in corso, e che pertanto in questo caso il bilancio di previsione è stato costruito a legislazione invariata anzichè a legislazione vigente. Poichè la norma in esame è stata riprodotta nel nuovo testo del decreto-legge (articolo 4), appare opportuno ribadire l'osservazione.

Si segnala inoltre l'articolo 3 del decreto-legge, che ripropone la norma in base alla quale il CIPE ha definito i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo dei farmaci. Tale norma, contenuta in precedenti decreti-legge in materia di assistenza farmaceutica, non era stata peraltro recepita in quello n. 57 del 1995.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 4 del decreto-legge, in quanto alla prevista estensione dell'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti e non occupati fa riscontro l'assoggettamento dei beneficiari all'obbligo contributivo, per cui non si determinano problemi di copertura finanziaria della norma.

Il senatore PODESTÀ esprime dubbi sull'effettiva possibilità di contribuzione al servizio sanitario nazionale da parte di assistiti non occupati.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, pur osservando, in relazione all'articolo 4, che in base ad esso si ha conferma del fatto che il bilancio di previsione è costruito a legislazione invariata, anzichè a legislazione vigente.

**(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore COPERCINI fa presente che il provvedimento contiene, nelle parti non soppresse ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori, proroghe per interventi di sostegno al settore e misure per i prepensionamenti.

In particolare, l'articolo 1 stanziava 218 miliardi per i crediti di imposta relativi al secondo semestre del 1994. La copertura è assicurata mediante il fondo speciale di parte corrente dei Trasporti e in parte (27 miliardi) del Tesoro. Su tale ultimo utilizzo in difformità potrebbe essere richiesto il parere alla 6ª Commissione.

L'articolo 3 differisce al 31 dicembre 1997 l'efficacia delle misure previste dalla legge n. 68 del 1992 (scadute nel 1994).

La disposizione si collega a quella riproposta dal decreto-legge n. 98 del 1995 che all'articolo 12 prevede, in deroga alle norme di contabilità dello Stato, il mantenimento in bilancio di disponibilità non impegnate entro il 1994 e relative all'attuazione della legge n. 68 del 1992. È anche previsto un rifinanziamento per gli anni 1996 (33 miliardi) e 1997 (41 miliardi) coperto con il fondo speciale di parte capitale dei Trasporti. Sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi dal Tesoro in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla suddetta proroga, anche con riferimento all'esercizio 1995 e tenendo conto delle disposizioni ulteriori della legge n. 68 del 1992 oltre che degli articoli 6, comma 1, lettera c), 8 e 9 ai quali è riferito il suddetto rifinanziamento. Quanto alla copertura dello stesso, si segnala che vengono utilizzati accantonamenti che sembrerebbero già previsti come limiti di impegno.

L'articolo 8 contiene misure per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario che si sostanziano in uno stanziamento come limite di spesa rispetto alla definizione dei programmi da approvarsi con decreto interministeriale. La copertura si avvale del fondo speciale di parte corrente del Tesoro e potrebbe, quindi, essere richiesto parere sull'utilizzo in difformità alla 6ª Commissione.

Il sottosegretario VEGAS propone che venga rinviato l'esame del provvedimento, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento e di richiedere alla 6ª Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, contenuto negli articoli 1 e 8 del provvedimento.

**(1581) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore PODESTÀ osserva che il provvedimento in esame reitera il decreto-legge n. 29 del 1995 senza inserirvi le modifiche che erano

state approvate dalla Camera dei deputati. La Sottocommissione - in data 14 marzo 1995 - aveva espresso parere contrario su talune di quelle modifiche mentre si era limitata a formulare alcune osservazioni sulle norme del decreto-legge originario. In particolare, aveva osservato che al comma 4 dell'articolo 10 sarebbe stato opportuno tener conto della normativa vigente in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 non individua un obiettivo parametro di riferimento per addivenire ad una razionale distribuzione delle risorse statali tra le regioni.

Tali osservazioni potrebbero essere confermate con riferimento al provvedimento in esame.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'articolo 1, comma 9, in quanto nell'istituendo Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana sono allocate risorse nazionali destinate ad azioni cofinanziate dall'Unione europea, per le quali interviene già il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, nel quale devono confluire le eventuali ulteriori disponibilità nazionali destinate alle iniziative in questione.

Relativamente al comma 10 dell'articolo 1, ritiene che le parole «sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9» andrebbero sostituite con le seguenti: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9».

Esprime quindi parere contrario sull'articolo 8, che esonera le persone che esplicano l'attività di affittacamere dalla vigente disciplina previdenziale, in quanto, oltre a produrre riflessi finanziari negativi sull'equilibrio della relativa gestione presso l'INPS, costituisce propensione all'evasione contributiva e comporta per il futuro una crescita per l'integrazione al trattamento minimo di pensione. Esprime inoltre parere contrario sui commi 3 e 4 dell'articolo 9, che comportano una minore tutela del competente istituto previdenziale (ENPALS) ai fini del recupero di somme contributive rivenienti dal condono previdenziale di cui al comma 2 del medesimo articolo. In relazione al comma 4 dell'articolo 10, dovrebbe essere precisato che le assunzioni da parte degli enti lirici possono essere effettuate solo se compatibili con le disponibilità di bilancio. Esprime infine perplessità in ordine al riconoscimento del rilevante valore culturale al servizio svolto dall'AIG, previsto nell'articolo 12, in quanto l'inserimento di tale organismo nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 123 del 1980 è in contrasto con il comma 3 dello stesso articolo 1, che esclude le istituzioni che operano nell'ambito della competenza e della vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il senatore COPERCINI chiede chiarimenti in merito alla portata del comma 10 dell'articolo 10, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario all'Ente autonomo della Biennale di Venezia, in particolare sulla congruità dello stanziamento, pari a lire 10 miliardi.

Il sottosegretario VEGAS precisa che l'erogazione del contributo è definita da un tetto di spesa, per cui non si pongono problemi di copertura finanziaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 8, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere di nulla osta sull'articolo 1, comma 10 e sull'articolo 10, comma 4, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che essi vengano riformulati secondo le proposte del Governo.

Esprime inoltre parere contrario sull'articolo 1 comma 9, e sull'articolo 9, commi 3 e 4 e ribadisce l'osservazione già formulata in relazione al testo precedente sull'articolo 1, comma 5.

Fa presente infine, in relazione all'articolo 12, che il riconoscimento del rilevante valore culturale al servizio svolto dall'AIG è in contrasto con l'articolo 1, comma 3 della legge n. 123 del 1980, che esclude da tale riconoscimento le istituzioni non operanti nell'ambito della competenza e della vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

**(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti**

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore COPERCINI fa presente che si tratta della riproposizione del decreto-legge n. 28 del 1995 già approvato, con modificazioni, dalla Camera e successivamente anche dal Senato.

Il disegno di legge è stato poi rinviato al Parlamento dal Presidente della Repubblica in quanto il comma 6 dell'articolo 4 (destinazione ad altro fine del sovrapprezzo delle tariffe autostradali) è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Tale norma, su cui la Sottocommissione aveva espresso parere contrario, non è riproposta nel decreto-legge in esame.

Il testo contiene, invece, gran parte delle altre modifiche introdotte dalla Camera sul precedente provvedimento.

Potrebbero essere, quindi, ribadite le osservazioni già formulate dalla Sottocommissione sull'articolo 12 (che contiene deroghe alla normativa di contabilità dello Stato) e sull'attuale comma 7 dell'articolo 1 (che potrebbe vanificare l'obbligo di certificazione posto a carico delle regioni dal comma 6 dello stesso articolo).

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni formulate dal relatore e segnala l'esigenza di apportare alcune modifiche di carattere tecnico al testo del provvedimento. In particolare al comma 4 dell'articolo 1, andrebbe premessa l'espressione «ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo» e andrebbe conseguentemente eliminato l'ultimo periodo, atteso che l'integrazione statale a favore delle regioni Lazio e Campania non può essere svincolata dalle ulteriori prescrizioni contenute nell'articolo 1. Al comma 5 dello stesso articolo, l'ultimo periodo andrebbe integrato con le parole: «e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende». Nei commi 9 e 10 sarebbe inoltre opportuno citare, oltre alle regioni, anche gli enti locali, per consentire a questi ultimi il recupero di eventuali contributi già anticipati. All'articolo 2 andrebbe

infine aggiunto il seguente comma: «il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, pur osservando che l'articolo 12 contiene deroghe alla normativa della contabilità dello Stato, e che il comma 7 dell'articolo 1 potrebbe vanificare l'obbligo di certificazione posto a carico delle regioni dal comma 6 dello stesso articolo.

Osserva inoltre che i commi 4, 5, 9 e 10 dell'articolo 1 e l'articolo 2 andrebbero riformulati nel senso proposto dal Governo.

**(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di un decreto-legge in materia sanitaria, che detta varie disposizioni relative al Servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 1 e 2 concernono il finanziamento dei maggiori oneri di parte corrente dello stesso Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994. Come evidenziato nella nota di lettura del Servizio del bilancio appare utile, al riguardo, acquisire dal Tesoro maggiori elementi sia in ordine alle effettive esigenze finanziarie (anche in relazione a quanto indicato nella Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 1994) sia con riferimento alle risorse disponibili.

Occorre poi rilevare che alcune norme suscettibili di implicazioni finanziarie non risultano considerate nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

In particolare si segnala l'articolo 3, che disciplina gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. In tale disposizione, oltre alla lettera e) del comma 1, concernente il trattamento economico del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, non appare chiara la formulazione della lettera h) dello stesso comma in base alla quale il rapporto di lavoro del personale degli istituti non è più disciplinato dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, ma solo «in analogia con» tale normativa.

Anche l'articolo 4, concernente la guardia medica, deroga al richiamato decreto legislativo n. 502, senza che venga chiarito se la deroga sia da considerare permanente o temporanea. Andrebbe anche chiarita la sussistenza di eventuali maggiori oneri rispetto agli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.

Merita segnalazione, inoltre, l'articolo 6, in materia di formazione specialistica dei medici, che prevede un aumento dei corrispondenti stanziamenti, a valere sul fondo sanitario nazionale. In proposito occorre rilevare che ancora una volta si ha conferma del fatto che gli stanziamenti relativi a tale fondo non vengono costruiti - in sede di bilancio di previsione - a legislazione vigente. Appare inoltre contraddittoria la previsione che la spesa entri a regime a partire dal terzo anno, poichè la durata media delle borse di studio di cui si tratta risulta pari a 4 anni.

Sull'articolo 10, infine, sarebbe opportuno avere dal Tesoro ulteriori elementi conoscitivi sulla situazione debitoria della gestione dell'asilo nido regolata da una convenzione tra Ministero della sanità e comune di Roma.

Il sottosegretario VEGAS conferma, in relazione agli articoli 1 e 2, la quantificazione delle esigenze finanziarie per gli anni 1993 e 1994, indicata nella relazione tecnica. Chiarisce inoltre che la formulazione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3, è dovuta alle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro del personale degli istituti adibito ad attività di ricerca. Conferma quindi che la deroga al decreto legislativo n. 502 del 1992 contenuta nell'articolo 4, avendo carattere esclusivamente temporaneo, non comporta oneri aggiuntivi. Relativamente all'articolo 6, fa presente che l'aumento degli stanziamenti trova comunque copertura sul Fondo sanitario nazionale, rispetto al quale non si determinano oneri aggiuntivi. Ribadisce infine che l'articolo 10 non comporta maggiori oneri, in quanto la gestione dell'asilo nido è regolata da un'apposita convenzione già esistente.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento allo scopo di acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Tesoro in merito ai maggiori oneri di parte corrente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale negli anni 1993 e 1994.

**(1209) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Riferisce il senatore BONAVITA, osservando che il provvedimento prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere la ricostruzione pensionistica dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, nel periodo 1948-1966, per motivi di carattere politico, religioso o sindacale.

L'onere finanziario è quantificato dai proponenti in lire un miliardo e 600 milioni per il primo anno e in un miliardo per i due successivi. La copertura è assicurata sul fondo speciale di parte corrente, ma non è indicato su quale accantonamento. Inoltre, occorrerebbe trasferire gli stanziamenti al triennio 1995-1997.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi alle osservazioni formulate dal relatore, segnala l'opportunità di una più precisa quantificazione degli oneri che deriverebbero dalla prevista riapertura dei termini.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento, e di richiedere al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(1583) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede che disciplina, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù», di proprietà della Santa Sede, e le autorità italiane.

Nel testo dell'accordo, che realizza l'inserimento nella rete sanitaria italiana di un ente facente capo ad uno Stato straniero, varie disposizioni comportano riflessi finanziari. In particolare si riconosce all'ospedale il corrispettivo delle prestazioni rese, mentre è lo Stato italiano che provvede al finanziamento delle spese sostenute dall'Ospedale, a valere sul fondo sanitario nazionale. Si prevede inoltre l'erogazione in quote trimestrali, a titolo di acconto, del 90 per cento delle spettanze dell'ospedale per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio in considerazione delle regioni di provenienza dei pazienti beneficiari. Un'ulteriore disposizione con effetti finanziari è quella di cui al comma 2, dell'articolo 1 dell'accordo, in base al quale sono accollate allo Stato italiano le opere di ampliamento e ammodernamento dell'ospedale.

A fronte delle disposizioni richiamate, il testo del disegno di legge non prevede una clausola di copertura finanziaria, nè quest'ultimo risulta accompagnato da relazione tecnica come prescrive la vigente legge di contabilità dello Stato, sostenendosi nella relazione al disegno di legge che l'accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'erario. Occorre pertanto verificare se e in quale misura gli oneri derivanti dall'accordo possano considerarsi a legislazione vigente e quindi già compresi negli stanziamenti relativi al fondo sanitario nazionale, in mancanza di che occorre una puntuale quantificazione degli oneri stessi e l'indicazione di idonei mezzi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che gli oneri finanziari previsti dall'accordo in esame sono già a carico del Servizio sanitario nazionale, in virtù di una apposita convenzione con la regione Lazio, rispetto alla quale il testo dell'accordo si limita a fornire una organica disciplina, senza prevedere oneri aggiuntivi.

Per quanto riguarda in particolare gli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 1, si tratta di spese che risultano già previste dall'ordinamento vigente e che dovrebbero comunque essere concordate con organi dell'amministrazione statale o regionale. Il parere del Tesoro è conseguentemente favorevole.

Il senatore MANTOVANI, rilevando che gli oneri contemplati nell'accordo sarebbero sostenuti a carico del Fondo sanitario nazionale, esprime perplessità circa tale modalità di copertura finanziaria, attesa la generale insufficienza del fondo sanitario nazionale a garantire la copertura della spesa sanitaria complessiva.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che gli oneri finanziari da esso previsti sono già compresi negli stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1209) Manzi ed altri - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali:** parere non ostativo;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto:** parere favorevole;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(698) Perin ed altri - Norme sul sistema di certificazione:** parere non ostativo;

**(1138) Bagnoli ed altri - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1528) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** parere favorevole;

**(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale:** parere non ostativo.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 26 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Merigliano, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1510) D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA:** *Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione:* parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale:** parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1113) RONCHI ed altri:** *Disciplina della professione di dottore naturalista:* parere favorevole;

**(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **OMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE**

**(7ª - Istruzione)**

**(10ª - Industria)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 16*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624)

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modifica dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).
- Conversione in legge, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

## III. Esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).

- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- LISI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente

l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923)  
(*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGLIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9*

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 (800).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990 (1000) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione (1454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 (1583).

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).

- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

---

**PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- BOROLI ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (1593)

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici,

controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna per l'istituzione dei punti franchi nella regione (159).
- CAPPELLI. - Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto (250).
- MARINI. - Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari in Calabria (1179).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani (1241).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA. - Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione (1510).
- COSTA. - Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia (1564).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624).
  - Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (1628).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

**I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1626).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).
- CASTELLANI ed altri. - Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola (1289).
- BISCARDI. - Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore (1466).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

**Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1577).
  - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti (1582).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 14,30*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- MANIERI e ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).
- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati (978).

**IV. Esame dei disegni di legge:**

- MOLTISANTI ed altri. - Rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel mezzogiorno d'Italia (920).
- SCRIVANI ed altri. - Norme per la regolamentazione delle contribuzioni non versate dalle imprese agricole (972).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).
- BORRONI ed altri. - Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico (1486).

*In sede consultiva*

## Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEL. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

*Materie di competenza*

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi (696).
- FANTE ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica (894).
- BOSCO ed altri. - Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (929).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASTIANETTO e SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (973).
- BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (1138).
- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (*Procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*) (1188).

## V. Esame del disegno di legge:

- BOSCO ed altri. - Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati dai sinistri di qualunque natura (927).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: audizione del professor Antonio Longo, presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11\*)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).

- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1540).

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- **SIGNORELLI** ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (385-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **BETTONI BRANDANI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- **NAPOLI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- **DIONISI** ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1528).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1553).

**II. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

**III. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:**

- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della professioni di dottore naturalista (1113).

**IV. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

**V. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1 lettere I) e bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).

- CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. - Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1487).
  - e della petizione n. 89 ad essi attinente.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9*

Relazione del senatore Carella sul Nuovo Ospedale Oncologico S. Andrea di Roma.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 9*

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1577).
  - Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).
  - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti (1582).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 18,30*

Inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della «Uno  
bianca».

Incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

*Giovedì 27 aprile 1995, ore 10,30*

Audizione dell'ambasciatore Giorgio Giacomelli, Vice Segretario Generale dell'ONU, già responsabile del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

---